



## TRIBUNALE DI TERNI

### Esecuzioni Immobiliari

#### ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRIBUZIONE

Si invitano i sigg. Custodi Delegati ad attenersi, nella redazione della bozza del progetto di distribuzione, alle seguenti indicazioni:

#### SOMMARIO

1. individuazione delle singole masse .....	2
2. determinazione delle somme nette ricavate dalla vendita dei beni pignorati .....	2
3. detrazione delle somme da distribuire in prededuzione .....	2
3.1. spese privilegiate ex art. 2770 c.c. ....	2
3.2. collocazione dei crediti privilegiati che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito.....	4
3.3. collocazione degli altri privilegi immobiliari .....	4
3.4. i crediti ipotecari .....	6
3.5. nozione di anno in corso: determinazione del biennio anteriore e dell'anno in corso.....	9
3.6. particolarità relative all'applicazione dell'art. 2855 c.c. nel caso di contratti di mutuo con pagamento rateale .....	9
4. indicazioni in tema di computo di interessi .....	9
4.1. l'anatocismo .....	9
4.2. misura degli interessi: interessi superiori al tasso soglia .....	11
4.3. misura degli interessi: concetto di tasso legale .....	12
4.4. graduazione interna .....	12
4.5. procedimento di calcolo .....	12
5. collocazione sussidiaria dei crediti privilegiati .....	12
6. collocazione dei creditori chirografari tempestivamente pignoranti o intervenuti.....	13
7. collocazione dei creditori chirografari tardivamente pignoranti o intervenuti .....	14
8. disposizioni finali .....	14
8.1. mancato invio, da parte dei creditori, della nota di precisazione del credito .....	14
8.2. interventi senza titolo.....	14
8.3. cessione del credito.....	14

8.4.liquidazione delle spese giudiziali – mancato invio di nota .....	15
8.5.mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori .....	15
8.6.mancata richiesta di somme di cui sia certa l'erogazione .....	15
8.7.mancata richiesta di collocazione privilegiata in relazione a somme per cui competerebbe .....	15
8.8.mancato deposito di titoli in originale .....	15
8.9.acquisizione della indicazione dei dati necessari al bonifico bancario .....	15

## **1. INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE MASSE**

Se vi sono più immobili nella medesima procedura (o perché vi sia stato all'origine un unico pignoramento su più beni, o perché siano state riunite più procedure) è necessario preliminarmente individuare le singole masse in cui dovrà essere articolato il progetto di distribuzione.

A tal fine è, in linea di massima, opportuno considerare come singola massa l'importo ricavato dalla vendita di ogni singolo bene (1 immobile=1 massa).

Ciò non toglie, tuttavia, che è possibile accorpare in una unica massa quei beni su cui concorrano i medesimi crediti (per numero e qualità).

Es. Tizio, Caio e Sempronio concorrono con un privilegio speciale sul bene A; concorrono inoltre in via chirografaria sul bene B; Tizio e Caio (ma non Sempronio) hanno anche un credito chirografario sul bene C

Le masse sono due: bene A+B e bene C

Per individuare quali creditori concorrano sui diversi beni occorre far riferimento al pignoramento e/o agli atti di intervento.

Mentre il pignoramento indica sempre un determinato bene, molto spesso l'atto di intervento non contiene alcuna indicazione al riguardo.

In tal caso si considererà l'intervento come relativo ai ricavi di tutti i beni presenti nella procedura al momento dell'intervento, salvo l'ordine dato dalle cause di prelazione.

In caso di riunione di procedure, né i pignoramenti né gli interventi presenti al momento della riunione in una delle due procedure si estendono a beni dell'altra procedura che non siano comuni alle due esecuzioni.

Ciò significa che i creditori pignoranti o intervenuti della prima procedura, per poter concorrere anche sui beni non compresi nella procedura originaria, devono, se lo ritengono, fare formale atto di intervento, chiedendo di soddisfarsi sul ricavato di quei beni: ed essi saranno considerati intervenienti tempestivi o tardivi ai fini del riparto del ricavo di quei beni a seconda della fase in cui avranno depositato tale atto.

Gli interventi successivi alla riunione, invece, salva diversa indicazione, sono validi per partecipare alla distribuzione del ricavo di ogni bene presente nelle procedure riunite.

## **2. DETERMINAZIONE DELLE SOMME NETTE RICAVATE DALLA VENDITA DEI BENI PIGNORATI**

Per determinare l'esatto ammontare della massa attiva, dal prezzo di aggiudicazione (quale risulta dal verbale di vendita e dal decreto di trasferimento) devono essere aggiunti gli eventuali frutti civili riscossi (eventuali rendite percepite e depositate dal custode giudiziale derivanti dall'amministrazione del bene pignorato).

**ATTENZIONE:** nel computo devono essere valutate anche le somme eventualmente già corrisposte dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41 T.U. Legge Bancaria, agli istituti di credito fondiario.

### **3. DETRAZIONE DELLE SOMME DA DISTRIBUIRE IN PREDEDUZIONE**

Determinata la massa attiva della procedura, il Custode Delegato dovrà provvedere alla corretta graduazione dei crediti avendo riguardo, in proposito, alle cause legittime di prelazione.

#### **3.1 Spese privilegiate ex art. 2770 c.c..**

Sono le spese per atti conservativi o di esecuzione sostenute nel medesimo giudizio di esecuzione in corso. Tali spese sono in genere erogate direttamente dalla procedura a mezzo ordine di pagamento anche anteriore alla approvazione del progetto di distribuzione (ma nulla impedisce che siano state invece anticipate dal creditore, e non ancora rimborsate, come avviene in genere per le spese di pubblicità).

Sono comprese in queste spese:

le spese di custodia e l'onorario del custode

le spese per la stima e l'onorario del perito stimatore

le spese per imposte collegate agli atti della procedura (Registro, Iva ecc.)

le spese per la cancellazione delle ipoteche già iscritte sul bene, dopo la vendita

le spese per la pubblicità, anche se anticipate dal creditore

eventuali spese di manutenzione e conservazione del bene autorizzate dal g.e.

Devono essere spese che abbiano avvantaggiato non solo chi le ha sostenute ma anche gli altri creditori.

Il privilegio spetta anche se chi ha erogato tali oneri è un creditore chirografario.

Non spetta per spese sostenute non in pendenza di un procedimento giudiziale (es. per un sequestro convenzionale).

Nella realtà, le parti non distinguono tra spese in prededuzione e spese ex art. 2770 cod. civ.; in tali casi, è ammissibile indicare nel riparto tali spese unitamente a quelle di prededuzione, sempre che ciò non comporti il sacrificio di alcun credito.

Queste spese si distinguono dalle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione di cui agli artt. 2749 e 2855, perché queste ultime spese giovano esclusivamente al creditore che le eroga, e non anche agli altri creditori.

Sono comprese in queste spese privilegiate ex art. 2770 c.c.:

le spese per il primo pignoramento se fruttuoso, anche se eseguito dopo l'iscrizione di una ipoteca (compresa la notifica del precetto)

le spese per giudizi di surrogazione (2900 cod.civ.) (Cass. 17 luglio 1969 n. 2641)

le spese per i giudizi di simulazione

le spese per sequestro conservativo se anteriore al pignoramento, comprese quelle di custodia (sola esecuzione), nonché convalida o conferma del sequestro, escluso il giudizio di merito (importo da

determinarsi in via equitativa se non indicato analiticamente in sentenza o provvedimento) (Cass. 30 ottobre 1959 n. 3194)

le spese per giudizi di divisione necessari alla esecuzione su beni indivisi

le spese per giudizi di opposizione alla esecuzione, limitatamente alle eccezioni concernenti la proprietà o pignorabilità dei beni

Non sono comprese:

spese per pignoramenti con risultato comunque negativo (es. per trascrizione errata o per notifiche non andate a buon fine tali spese sono ammesse ma collocate al chirografo)

spese per pignoramenti che abbiano perduto efficacia prima dell'inizio della procedura (anch'esse al chirografo)

spese per pignoramenti su beni già pignorati (collocate però al medesimo privilegio del credito, ex art. 2749 o 2855 cod.civ., quali spese per intervento nel processo di esecuzione)

le spese per sequestro convenzionale ex art. 1798 cod. civ. (in quanto spese sostenute al di fuori di un processo)

le spese per opere richieste dal custode in caso di sequestro giudiziario (il quale non è finalizzato alla espropriazione) (Cass. 24 ottobre 1968 n. 3461)

le spese per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (Cass.10 novembre 1961 n. 2625) (le spese in questione sono invece privilegiate ex art. 2855 cod.civ.)

le spese di accertamento del credito (cioè relative alla causa in cui, prima del precetto, si è emessa la condanna al pagamento)

le spese del procedimento di sequestro giudiziario perché non finalizzato alla espropriazione

### **Graduazione interna**

In caso di concorso di più privilegi ex art. 2770 cod.civ., e di insufficienza dell'attivo (caso raro) si dà luogo a ripartizione proporzionale (art. 2782 cod.civ.)

### **3.2 Collocazione dei crediti privilegiati che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito**

Piuttosto rari (Es. il privilegio speciale immobiliare a favore degli Istituti di credito ex d.l.c.p.s. n. 1075 del 1947: crediti per finanziamenti, ad imprese industriali le quali non abbiano la possibilità di avvalersi, in tutto o in parte, delle provvidenze stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, al fine di consentire alle imprese stesse il ripristino, la riconversione e la continuazione della propria attività con riguardo all'interesse generale ed a particolari necessità di carattere economico e sociale).

E' sempre necessario consultare la legge istitutiva del privilegio, anche al fine di valutare eventuali disposizioni speciali concernenti, ad esempio, i rapporti con i crediti ipotecari e l'efficacia con riferimento a successivi intestatari dell'immobile

### **Graduazione interna**

In caso di concorso di più privilegi che sono dichiarati preferiti ad ogni altro credito, e di insufficienza dell'attivo (caso raro) si dà luogo a ripartizione proporzionale (art. 2782 cov.civ.)

### **3.3 Collocazione degli altri privilegi immobiliari**

Gli artt. 2771-2775 bis cod.civ. prevedono alcuni crediti privilegiati sull'immobile.

I crediti in questione riguardano in genere contributi, tasse o imposte relativi all'immobile (tributi diretti: Irpef, Irpeg, Ilor limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari; tributi indiretti: Registro; Tassa di successione; Imposte catastali e ipotecarie; Iva relativa alla cessione dell'immobile, in caso di responsabilità solidale del cessionario; Invim, nel caso in cui sia richiesta all'acquirente per mancato pagamento da parte del venditore; crediti per concessione di acque e contributi per opere di bonifica e miglioramento).

Inoltre, di recente, è stato introdotto ulteriore privilegio a favore del promissario acquirente di immobile, per i crediti derivanti dalla mancata esecuzione del contratto (e cioè i crediti per la restituzione delle somme versate in acconto, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni; inoltre, è da ritenere, anche i crediti per spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento) (art. 2775-bis)

Sono ipotesi di rara ricorrenza.

Giova precisare che l'imposta di Registro o l'Iva da collocare in questo grado non sono quelle derivanti dalla vendita forzata in corso di procedura, le quali vanno in prededuzione; bensì quelle eventualmente maturate in occasione di precedenti vendite (e cioè, in sostanza, della vendita con la quale il debitore abbia acquistato a suo favore), se impagate.

Per le imposte indirette è infatti previsto un diritto di seguito, nel senso che l'esecuzione per imposte maturate prima o in occasione del trasferimento può essere proseguita a carico dell'acquirente (fatta eccezione per l'imposta suppletiva di Registro) (non si ha invece possibilità di esercitare il privilegio contro terzi che abbiano acquistato il diritto di proprietà o una ipoteca prima del sorgere dell'imposta, e cioè prima della data dell'atto [mentre è ininfluenza la data di registrazione] che abbia fatto sorgere il tributo [es. atto di vendita, atto di concessione della fornitura di acque pubbliche ecc.] ) (art. 2772 cod.civ.).

Per le imposte dirette, invece, un diritto di seguito esiste solo per l'Ilor, e ciò in base all'art. 79 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in base al quale l'esattore può procedere sull'immobile per il quale l'Ilor è dovuta anche quando la proprietà è passata a persona diversa da quella iscritta a ruolo.

Questi privilegi prevalgono anche sui crediti ipotecari (art. 2748 cod.civ.), se la legge non dispone diversamente (*"i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente"*).

### **Limiti temporali**

Il privilegio per le imposte dirette sui redditi immobiliari concerne solo le imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (art. 2771 cod.civ.)

### **Estinzione del privilegio**

I privilegi relativi all'imposta di registro e alla imposta di successione si estinguono con il decorso di 5 anni dalla data di registrazione ovvero dalla data di apertura della successione (se vi è stata dilazione del tributo, dalla scadenza dell'ultima rata prevista ovvero, se non è stata presentata la denuncia di successione, dalla data in cui si è verificata, a carico dell'Ufficio, la decadenza per l'accertamento e liquidazione dell'imposta ex art. 27 d.p.r. 31 ottobre 1990 n. 346 (cinque anni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione della successione). In tali casi, dunque, i relativi crediti passano al chirografo.

Il privilegio del credito principale trascina con sé –comunicando loro il rango privilegiato- anche le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e gli interessi per l'anno in corso alla data del pignoramento e a quello anteriore (diversamente che per l'ipoteca, in cui si prevedono i due anni anteriori e l'anno in corso). Gli interessi maturati dopo l'anno in corso sono ammessi al privilegio solo nella misura legale (art. 2749 cod.civ.).

Sono compresi in tali crediti:

Interessi (per rateazione, per ritardata iscrizione a ruolo, per mora, ecc.);

Spese ordinarie per l'intervento nel giudizio di esecuzione (spese sostenute dal creditore nel proprio interesse, compresi onorari di avvocato);

Soprattasse per Iva e Invim (non per gli altri tributi)

Pene pecuniarie per Iva (art. 2752 3° comma cod.civ.)

Crediti del promissario acquirente di immobile per la restituzione delle somme versate, per il pagamento del doppio della caparra o per risarcimento danni; crediti per spese giudiziali conseguenti alla necessità di far valere l'inadempimento

Non sono compresi in tale crediti:

Indennità di mora (ora sostituita dagli interessi di mora ex art. 61 d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43);

Soprattasse per tributi diversi da Iva e Invim (Cass. sez.un. 6 maggio 1993 n. 5246)

Pene pecuniarie per tributi diversi dall' Iva;

Compensi all'esattore per la riscossione degli importi iscritti a ruolo, come previsti dal d.p.r. 28 gennaio 1988 n. 43

### **Concetto di anno in corso**

Per il calcolo dell'anno in corso si rinvia a quanto sarà detto per l'ipoteca.

### **Graduazione Interna**

Tra loro, tali privilegi prenderanno il seguente ordine (art. 2780 cod.civ.):

1. Imposte redditi immobiliari (tributi diretti) – previsti dall'art. 2771 c.c.
2. Contributi per opere di bonifica e miglioramento – art.2775 c.c.
3. Crediti per concessione di acque – art.2774 c.c.
4. Crediti per tributi indiretti art.2772 c.c.
5. Crediti del promissario acquirente dell'immobile

Quanto al concorso di crediti ugualmente privilegiati vale il principio del paritario concorso proporzionale (art.2782 c.c.)

**Attenzione:** i crediti privilegiati del promissario acquirente cedono di fronte ai crediti garantiti da ipoteca per mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene (art. 2775-bis comma 2) con ovvero di fronte ai crediti fondiari per il finanziamento dell'intervento edilizio (anche art. 2825-bis).

### **3.4 Crediti ipotecari**

Il credito può essere garantito da ipoteca volontaria, legale o giudiziale.

L'ipoteca volontaria consegue a un atto di concessione di ipoteca, generalmente inserito in un altro contratto (es. mutuo); quella legale ad una vendita per la quale non sia stato ancora pagato l'intero prezzo (ipotesi molto rara, in quanto le compravendite avvengono sempre con il versamento dell'intero prezzo); quella giudiziale è iscritta sulla base di un provvedimento giudiziale di condanna al pagamento di una somma.

Ai fini del diritto di prelazione non rileva se una ipoteca sia di un tipo piuttosto che di un altro.

**Attenzione:** in base a quanto disposto dall'art. 2916 c.c. non danno luogo alla prelazione le ipoteche iscritte dopo il pignoramento, né quelle per le quali sia trascorso il ventennio dalla iscrizione.

I problemi più rilevanti in ordine alla ipoteca sono costituiti dalla estensione del privilegio.

E' ovvio che il capitale sia garantito; vi sono però anche degli accessori (spese e interessi) che rientrano nella garanzia e assumono dunque rango ipotecario.

La norma che regola questi profili è l'art. 2855 c.c., il quale afferma che l'iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado le spese dell'atto di costituzione di ipoteca, di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione. Estende inoltre il privilegio agli interessi dovuti, purché iscritti, limitatamente agli interessi maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore. Sono ancora dovuti gli interessi legali al privilegio dal termine dell'anno in corso sino alla data della vendita (data di deposito in Cancelleria del decreto di trasferimento e non data della aggiudicazione).

Sulla portata dell'articolo occorre chiarire quanto segue:

a. Circa l'estensione dell'ipoteca alle spese accessorie (costituzione di ipoteca, di iscrizione e rinnovazione e quelle ordinarie occorrenti nel processo di esecuzione) lo scopo della norma è quello di inserire automaticamente tra i crediti privilegiati quelli che presumibilmente sarebbero stati comunque inseriti dalle parti, e comunque strettamente inerenti alla tutela del credito principale. Da sottolineare che queste spese sono comunque comprese nel totale iscritto, nel senso che non si aggiungono al totale della iscrizione, ma sono in esso incluse (se dunque alcune spese eccedono il totale restano al chirografo)

b. Circa l'estensione della ipoteca agli interessi, la norma in realtà si preoccupa di limitare l'importo degli interessi futuri che possano essere iscritti all'origine insieme al capitale. Questo per evitare che il creditore, una volta certo del suo privilegio, resti inerte, lasciando accumulare interessi privilegiati, così da pregiudicare gli eventuali creditori e da lasciarli nella incertezza circa la misura del diritto garantito. Poiché lo scopo è soltanto questo, ne deriva che gli interessi già maturati sino alla data di iscrizione dell'ipoteca ed espressamente compresi in essa, sono comunque privilegiati; che il limite dei tre anni riguarda solo gli interessi futuri, cioè ancora a scadere alla data in cui viene iscritta l'ipoteca.

c. Ciò significa che, in astratto, dopo la scadenza degli interessi, il creditore potrebbe anche iscrivere una nuova ipoteca per tali interessi, così superando il limite dei tre anni. Ciò è ammissibile perché la successiva iscrizione degli interessi scaduti prenderebbe non il grado dell'ipoteca originaria, ma quello che residuerebbe al momento della nuova iscrizione: sarebbe cioè, nient'altro che una nuova iscrizione come un'altra (la prima iscrizione, invece avrebbe l'effetto di far prevalere gli interessi su tutti i successivi creditori). Nella pratica, non accade mai o molto raramente che il creditore si avvalga della facoltà di iscrivere successivamente gli interessi scaduti.

d. Va sottolineato che gli interessi, per poter godere il privilegio, devono risultare –nella loro misura, determinata direttamente ovvero mediante indicazione del tasso- dalla nota di trascrizione. In caso contrario, o per la parte eccedente l'importo indicato nella nota, essi vanno al chirografo.

Sono dunque compresi nei crediti ipotecari:

1. Il capitale iscritto nei limiti del credito effettivamente esistente (la iscrizione può anche essere maggiore del credito), comprensivo degli interessi maturati sino al momento dell'iscrizione;
2. Le spese per l'atto di costituzione di ipoteca volontaria (non però quelle del mutuo eventualmente concesso contestualmente: in tal caso si dovrà determinare la parte di spese imputabile alla concessione di ipoteca);
3. Le spese di iscrizione (imposta ipotecaria, spese per copie ecc.) e rinnovazione;
4. Le spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione (e cioè le spese legali del processo esecutivo liquidate dal giudice);
5. Gli interessi corrispettivi al tasso convenzionale maturati nell'anno in corso al momento del pignoramento e nel biennio anteriore, se enunciati nell'iscrizione e nei limiti di quanto enunciato;
6. gli interessi di mora, nei limiti del tasso convenzionale, maturati nel triennio;

- sulla quota capitale delle rate di mutuo scadute in tale periodo temporale;
- sul capitale residuo al momento della risoluzione del rapporto; (per la data di risoluzione del rapporto si intende la notifica del precetto con il quale viene chiesto tutto il capitale residuo a quella data)
- sulla quota capitale delle rate scadute prima del triennio nei limiti degli interessi maturati nel triennio;

7. Gli interessi legali maturati successivamente all'anno in corso e sino al decreto di trasferimento;

8. Eventuali interessi eccedenti i tre anni, ma solo se oggetto di separata ed autonoma iscrizione ipotecaria effettuata successivamente alla scadenza degli interessi (caso che non si è mai sino ad ora posto nella pratica);

tuttavia,

- le spese accessorie indicate ai precedenti punti 2,3,e 4 devono ritenersi comprese nel totale iscritto,nel senso che non si aggiungono al totale della iscrizione, ma sono in esso incluse (se dunque alcune di esse eccedono il totale garantito del privilegio devono essere considerate in chirografo);

- circa l'estensione della ipoteca agli interessi si osserva che il limite dei tre anni imposto dalla norma riguarda solo gli interessi futuri (cioè non ancora maturati alla data di iscrizione dell'ipoteca) e non gli interessi già scaduti alla data di iscrizione pubblicitaria purchè espressamente indicati nel valore garantito;

**ATTENZIONE:** sono garantiti dal privilegio ipotecario i soli interessi iscritti ovvero quegli interessi determinati (o determinabili mediante indicazione del criterio di calcolo) che risultano dalla data della iscrizione ipotecaria. Qualora tale criterio non risultasse dalla nota di trascrizione o siano stati richiesti in base al titolo interessi più alti di quelli risultanti dalla nota di iscrizione devono essere considerati come chirografari.

Qualora la nota di iscrizione non contenga l'indicazione del tasso di interesse, si potranno riconoscere in privilegio gli interessi soltanto nei limiti delle somme iscritte e previa verifica della conformità del loro ammontare all'art. 2855 c.c..

Non sono considerati crediti assistiti da privilegio ipotecario quindi:

Le spese relative alla formazione dell'atto costitutivo del credito (es. contratto di concessione di mutuo), salvo patto espresso contrario e autonoma iscrizione;

Le spese per l'emissione e la registrazione del decreto ingiuntivo o della sentenza (trattasi di spese di accertamento del credito), salvo che vi sia specifica iscrizione per esse;

Le spese per l'atto da cui sia derivata l'eventuale ipoteca legale (es. compravendita)

Gli interessi maturati anteriormente al biennio, salvo che vi sia stata per questi una successiva e distinta iscrizione ipotecaria specificamente fatta per essi.

### **3.5 Nozione di anno in corso – determinazione del biennio e dell'anno in corso.**

L'anno in corso alla data del pignoramento non è l'anno solare, ma va determinato con il seguente procedimento:

1. Determinare la data di decorrenza degli interessi del debito;

Nel caso di debiti da mutuo: la data contrattualmente prevista

Nel caso di debiti accertati giudizialmente: data della mora indicata in sentenza; in mancanza:data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza)



2. Aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento: il risultato è una data che chiameremo C
3. Sottrarre un anno dalla data C: da questo momento inizia l'anno in corso (chiameremo B questa seconda data)
4. Sottrarre due anni alla data B: chiameremo A la data risultante. Gli interessi maturati successivamente alla data A e sino alla data C sono da collocarsi al privilegio, al tasso convenzionale; gli interessi maturati anteriormente a questa data sono al chirografo, al tasso convenzionale.

### **3.6 Particolarità nel caso di mutuo con rientro rateale**

Il mutuo prevede in via generale la restituzione mediante rate periodiche (in genere semestrali).

Sebbene le banche tendano a presentare queste rate come se fossero crediti di puro capitale, in realtà ogni rata è composta di una quota capitale e di una quota interessi.

Se quindi le rate che scadono nel biennio e nell'anno in corso possono essere collocate interamente, così come sono, al privilegio, per le rate anteriori al biennio bisogna operare una scomposizione, separando le quote interessi (che va al chirografo) da quella capitale, che va al privilegio. Se vi sono quindi rate anteriori al biennio è necessario sempre richiedere il piano di ammortamento.

**Attenzione:** poiché le rate di mutuo sono normalmente posticipate, e poiché dunque ogni rata contiene gli interessi relativi al periodo anteriore a se stessa, la prima rata del biennio (i cui interessi vanno dunque al privilegio) non è quella che scade nel momento di inizio del biennio, ma quella immediatamente successiva.

## **4. INDICAZIONI IN TEMA DI COMPUTO DEGLI INTERESSI**

**Attenzione:** il custode delegato dovrà attenersi alle indicazioni che seguono nella sola ipotesi che il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata non si sia giudizialmente formato. In caso contrario (ad esempio in presenza di sentenza passata in giudicato, di decreto ingiuntivo non opposto, di ordinanza anticipatoria ex art 186 ter o quater c.p.c.) egli dovrà fare esclusivamente riferimento al titolo anche con riferimento alle modalità di computo degli interessi.

### **4.1. L'anatocismo**

L'art. 1283 cod.civ. afferma che gli interessi sugli interessi, in mancanza di usi contrari, sono ammissibili solo dal giorno della domanda giudiziale o per una convenzione successiva alla loro scadenza, e solo se si tratti di interessi dovuti per almeno 6 mesi.

**L'anatocismo, peraltro, nei rapporti bancari è stato sino ad ora, nella pratica, la regola.**

Ciò in quanto si riteneva che sussistesse ormai un uso in tal senso, sufficiente a superare la disposizione generale della norma.

**La Corte di Cassazione aveva dichiarato illegittima la richiesta di interessi anatocistici anche nei rapporti bancari, sostenendo che, per derogare alla norma non basta un mero uso negoziale (art. 1340 cod. civ., come si è ritenuto essere quello relativo ai contratti bancari), ma occorre un uso normativo, cioè un comportamento generale e costante della maggioranza dei soggetti, posto in essere con la convinzione della sua giuridica necessità.**

**La Cassazione aveva anche precisato che non rilevava se la clausola che prevedeva interessi anatocistici fosse conforme alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., perché hanno anch'esse natura di usi negoziali e non normativi (Cass. n. 12507 del 11/11/1999, Cass. n.3096 del 30/03/1999; Cass. n.2374 del 16/03/1999; contra, Cass. n. 12675 del 18/12/1998; Cass. n. 09227 del 01/09/1995; Cass. n. 07571 del 20/06/1992 e altre).**

La questione, peraltro, è stata superata dall'art. 25 del d.l. n. 342/99, il quale recita:

## **MODALITA' DI CALCOLO DEGLI INTERESSI**

**1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. e' sostituita dalla seguente: "decorrenza delle valute e modalita' di calcolo degli interessi".**

**2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. e' aggiunto il seguente: " 2. il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicita' nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".**

**3. le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira' altresì le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente.**

Infine deve anche considerarsi che nella stragrande maggioranza dei casi, il titolo posto a base della esecuzione prevede espressamente tali modalita' di calcolo degli interessi; e, dunque, in presenza di titolo non impugnato del debitore o da terzi, non appare possibile contestare il diritto all'anatocismo.

Occorre però precisare che la norma non stabilisce se gli interessi debbano andare al chirografo o al privilegio.

Per stabilire ciò, occorre far riferimento alla norma del 2855 cod.civ., la quale stabilisce che l'iscrizione di un capitale fa collocare al privilegio anche gli interessi (nei limiti del triennio).

Perché dunque gli interessi vadano al privilegio, è necessario che essi siano maturati sul capitale.

Al fine di identificare cosa si intenda per *capitale*, è necessario considerare la ratio della norma, che è quella di limitare la maturazione di interessi privilegiati *dopo* la iscrizione ipotecaria.

Se questa è la *ratio*, è evidente che il totale del credito oggetto della iscrizione costituisce, ai nostri fini, capitale, indipendentemente dalla natura originaria delle singole poste.

Vanno quindi considerati capitale, a questi fini, anche gli interessi già maturati al momento della iscrizione (es. per tutti gli interessi sino a quel momento maturati nel caso di risoluzione del mutuo).

Questo capitale, però, non può subire, dopo la iscrizione, alcuna modifica; neppure per la esistenza di clausole cd. di capitalizzazione, le quali saranno sì valide ed efficaci per fornire –a meri fini contabili- la base di calcolo degli interessi anatocistici; ma non potranno modificare la natura giuridica delle poste maturate per interessi, le quali rimangono sempre tali, e come tali idonee a generare interessi privilegiati.

Pertanto, nel caso di mutuo, gli interessi moratori maturati nel triennio andranno al privilegio limitatamente alla quota di essi che è stata generata dalla quota capitale compresa nella rata; mentre saranno al chirografo per la restante parte, sorta in relazione alla quota interessi corrispettivi compresa nella rata.

Nel caso di ipoteca giudiziale iscritta sulla base di debiti da conto corrente, sarà considerato capitale l'intero importo del decreto o della sentenza; e solo su tale capitale matureranno gli interessi privilegiati.

In entrambi i casi sarà comunque dovuta la restante parte degli interessi, calcolati anche in via anatocistica; tale differenza, però, sarà collocata al chirografo.

### **4.2 Misura degli interessi: Interessi superiori al tasso soglia**

Come è noto la legislazione anti usura (l. 7 marzo 1996, n. 108) ha fissato il principio che siano da considerarsi usurari i tassi che superino determinati limiti, legislativamente definiti.

La legge prevede anche la nullità degli atti che prevedano interessi superiori a quelli indicati e sancisce che in tali casi nessun interesse è dovuto.

Tale ultima disposizione non è applicabile a negozi conclusi anteriormente alla entrata in vigore della disciplina pertanto non è applicabile neanche agli interessi indicati nei decreti ingiuntivi emessi prima di tale data.

Si deve però ritenere che essa influisca sulla possibilità di richiedere, sia pure in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge, tassi che vengano a superare le soglie via determinate.

Poiché infatti si tratta di disposizioni che attengono anche a profili penali, si ritiene che il divieto di percepire tassi superiori a quello usurario sia rilevabile d'ufficio; dal che consegue che dovranno essere ricondotti nei limiti del tasso via determinato come tasso soglia gli interessi richiesti dalle parti, anche se il titolo preveda tassi superiori. Ciò in quanto gli interessi maturano giorno per giorno e quindi le modalità e la misura con cui essi maturano sono soggetti alla normativa via vigente.

Si deve ritenere che il limite riguardi gli interessi comunque determinati: e dunque anche se il tasso soglia sia superato sommando insieme gli interessi semplici e gli interessi anatocistici. Ciò in applicazione del' art.644 codice civile, nuovo testo, il quale prevede che “ *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”.

Anche gli interessi anatocistici, infatti, costituiscono, comunque, remunerazione del credito originario, e devono quindi essere considerati ai fini della concreta determinazione del tasso realmente richiesto.

In altri termini, se la somma di interessi semplici ed anatocistici è tale da corrispondere a interessi semplici determinati a un tasso superiore al tasso soglia, essi devono essere ridotti nei limiti di legge, anche d'ufficio, cioè senza domanda del debitore o di altri.

Il tasso al quale devono essere ridotti è, per l'appunto, il tasso soglia (e cioè il tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso e nel periodo di riferimento che interessa, aumentato della metà).

### **4.3 Misura degli interessi: Concetto di “Tasso Legale”**

Gli artt. 2788 e 2855 cod. civ., richiamati dell'art. 54 legge fall., nel disporre che la prelazione ipotecaria per gli interessi maturati dopo la scadenza dell'annualità in corso al giorno del pignoramento e fino alla data della vendita ha luogo solo nella misura legale, si riferiscono all'interesse legale del 5% (ora 2,5%) previsto dall'art. 1284 cod. civ.. E' escluso, quindi, ogni riferimento a saggi d'interesse stabiliti in misura superiore da norme speciali e, in particolare, ai tassi agevolati (tra i quali rientrano quelli dovuti sui mutui fondiari) che, a norma della legge 17 agosto 1974 n. 397, sono fissati dal ministro del tesoro di concerto col ministro competente per la materia. (Cass. 03/12/1986 n. 7148)

Si userà quindi, per il calcolo degli interessi legali, il tasso legale come determinato dall'art. 1284 cod.civ..

### **4.4 Graduazione Interna**

In caso di più ipoteche, la prelazione viene esercitata in ordine di grado (art. 2852 e segg. cod.civ.); nel caso di grado eguale, i crediti concorrono in proporzione all'importo relativo (art. 2854 cod.civ.)

### **4.5 Procedimento di calcolo**

separare capitale da interessi corrispettivi già maturati

ammettere il capitale al privilegio

determinare il triennio di cui alla norma;

ammettere al privilegio gli interessi corrispettivi maturati nel triennio

ammettere al privilegio gli interessi moratori maturati nel triennio sulla quota capitale nonché sulla quota delle rate di mutuo scadute in tale periodo temporale, sul capitale residuo al momento della risoluzione

del rapporto e sulla quota capitale delle rate scadute prima del triennio nei limiti degli interessi maturati nel triennio;

ammettere al chirografo gli interessi moratori maturati nel triennio sulle quote interessi

ammettere al chirografo gli interessi corrispettivi e moratori maturati anteriormente al triennio

ammettere al privilegio gli interessi legali calcolati sul capitale iscritto puro dopo l'anno in corso e sino alla data della vendita;

ammettere al chirografo la differenza tra gli interessi convenzionali (corrispettivi o moratori, anche anatocistici) maturati dopo l'anno in corso e sino alla vendita e gli interessi legali calcolati come al punto precedente.

### **5 Collocazione sussidiaria dei crediti privilegiati (art. 2776 cod.civ.)**

L'art. 2776 cod.civ. prevede che alcuni crediti, in caso di incapienza dei beni mobili destinati al loro soddisfacimento, possano essere fatti valere sul ricavato dei beni immobili, con precedenza rispetto ad altri.

La loro insinuazione nelle esecuzioni immobiliari è assai rara.

In ordine di grado, sono i seguenti:

Crediti per il trattamento di fine rapporto e indennità di preavviso ex art.2118 c.c. (di rara ricorrenza, essendo l'intervento del fondo Inps possibile anche per crediti di lavoro insoddisfatti in sede di esecuzione);

Crediti ex art.2751 bis c.c. – nel loro ordine

Crediti per contributi previdenziali ex art.2753 c.c.;

Crediti di cui al terzo comma dell'art.2752 (Iva non relativa a beni immobili).

La collocazione di tali crediti in posizione successiva ai privilegi speciali immobiliari e ai crediti ipotecari, non appare chiaramente evincibile dalla norma dell'art. 2777 cod.civ. (ad una prima lettura del testo sembrerebbe che i privilegi ex art. 2751 bis vengano immediatamente dopo le spese di giustizia); tuttavia essa è affermata dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che la preferenza accordata ai creditori ipotecari ex art. 2808 cod.civ. non è derogata nè dall' art. 2776 nè dall'art. 2777 del codice Cass. 10 agosto 1992 n. 9429).

E' importante sottolineare che condizione per la collocazione sussidiaria è la infruttuosa esecuzione mobiliare, che, mentre nel fallimento è *in re ipsa*, nella esecuzione immobiliare deve essere provata dal creditore, non essendo sufficiente la semplice prevedibilità della incapienza patrimoniale mobiliare; e dovendosi anzi dimostrare, nel caso in cui vi siano state precedenti esecuzioni mobiliari, che ad esse il creditore non aveva potuto partecipare per la non certezza, liquidità o esigibilità del credito, ovvero che la partecipazione sarebbe stata comunque infruttuosa, per incapienza del patrimonio (Cass. 1 marzo 1968 n. 673).

### **6 Collocazione dei creditori chirografari tempestivamente pignoranti o intervenuti (primo pignorante; pignoranti successivi tempestivi; intervenuti tempestivi)**

Il sistema del processo esecutivo attribuisce rilevanza, ai fini del riparto –e ad altri fini che qui non interessano- al momento in cui i singoli creditori chirografari si siano insinuati nella procedura (artt. 565, 566 e 524 cod.proc.civ.).

Ciò vale sia per i pignoranti che per gli intervenienti.

In particolare, se la tardività del pignoramento o dell'intervento non nuoce ai creditori muniti di prelazione (derivante da ipoteca o altro privilegio), i quali concorreranno comunque sulla base del grado che gli spetta,

essa invece pregiudica i creditori chirografari (pignoranti o intervenienti), i quali, per il solo fatto di essere tardivi, dovranno essere soddisfatti solo dopo i creditori chirografari che siano intervenuti tempestivamente.

Nel caso in cui si giunga quindi a pagare il chirografo, dovrà previamente controllarsi, tra i creditori chirografari, chi si è insinuato tempestivamente e chi tardivamente, antepoendo i primi rispetto a questi ultimi.

Per stabilire se un creditore sia da considerarsi tempestivo o tardivo, occorre verificare se egli sia intervenuto prima o dopo la *prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita* (art. 563 cod.proc.civ.)

### **Concetto di prima udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita (art. 563 cod.proc.civ.)**

L'udienza indicata dall'art. 563 cit. e richiamata dalle altre norme per stabilire la tardività o meno dell'intervento, è, secondo l'orientamento del Tribunale, quella in cui sia stata pronunciata la prima ordinanza di vendita per quel bene, anche se poi l'asta fissata sia andata deserta e siano state pronunciate successivamente altre ordinanze di vendita.

Se sia stata pronunciata ordinanza di vendita solo relativamente ad alcuni dei beni compresi nella procedura, l'intervento successivo sarà tardivo rispetto ai beni compresi nell'ordinanza, ma tempestivo per i beni per i quali non sia stata ancora fissata la vendita.

Nel caso di più procedure riunite, la tempestività dovrà essere verificata con riferimento alla prima ordinanza di vendita pronunciata per quei beni, anche se emessa prima della riunione: in sostanza, deve procedersi come se la riunione fosse già avvenuta sin dal primo momento.

### **7 Collocazione dei creditori chirografari tardivamente pignoranti o intervenuti**

Sono gli ultimi creditori a essere soddisfatti (art. 565 cod.proc.civ.).

## **8 DISPOSIZIONI FINALI**

### **8.1 Mancato invio, da parte dei creditori, della nota di precisazione del credito**

Nel caso in cui il creditore non invii nei termini la nota di precisazione crediti, il custode delegato solleciterà l'avvocato a mezzo fax, avvertendolo che in mancanza di invio entro 15 giorni, si procederà alla collocazione del credito nella misura risultante nell'atto di pignoramento o di intervento, oltre gli interessi successivi che fossero stati richiesti in quegli atti o che risultassero dal titolo; in mancanza di ulteriore riscontro, provvederà in tal senso.

### **8.2 Interventi senza titolo**

Possono intervenire nel processo esecutivo anche senza titolo esecutivo *“i creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri”*, da ciò deriva che non sono legittimati all'intervento, se sprovvisti di titolo esecutivo, i creditori titolari di causa di prelazione connessa ad un privilegio, generale o speciale, per il quale non è prevista nessuna forma pubblicitaria.

Possono intervenire nel processo esecutivo anche senza titolo esecutivo i creditori che al momento del pignoramento *“erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 C.C.”*

Le scritture contabili riconducibili all'art. 2214 C.C. sono specificatamente indicate all'art. 2214 C.C. e sono il libro giornale e il libro inventari, da ciò si desume che non possono intervenire nel processo esecutivo gli imprenditori che non redigono tali libri contabili (sono quindi esclusi gli imprenditori in regime di contabilità semplificata). Inoltre non sono idonee ai fini dell'intervento le scritture e i registri tenuti per ragioni fiscali.

Quando nel corso del sub procedimento di cui all'art. 499 c. 6 c.p.c. il debitore abbia disconosciuto le pretese dei creditori intervenuti senza titolo, questi ultimi hanno il diritto all'accantonamento delle somme per le quali abbiano trovato utile collocazione nel progetto di distribuzione, a condizione che ne facciano espressa

istanza e dimostrino di aver proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza fissata per il riconoscimento dei crediti, l'azione necessaria a munirsi del titolo esecutivo producendo l'atto introduttivo del procedimento contenzioso ed un certificato di cancelleria attestante la pendenza di quest'ultimo.

L'accantonamento è sottoposto al termine fissato dal Giudice e precisamente esso opera *“per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi del titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo non superiore a tre anni”*. Il delegato provvederà ad indicare il tempo d'accantonamento in quello massimo triennale, salvo diversa indicazione da parte del g.e.

Una volta decorso il termine fissato per la durata dell'accantonamento il Giudice provvederà all'approvazione del progetto di distribuzione tenendo presente se i creditori “non titolati” nel frattempo abbiano, non abbiano o abbiano ottenuto in misura inferiore, il titolo esecutivo.

### **8.3 Cessione del credito**

Nel caso di cessione di credito con privilegio ipotecario, si precisa che tale cessione è opponibile alla procedura esecutiva immobiliare solo se il cedente e/o il cessionario hanno annotato nell'iscrizione ipotecaria l'atto di cessione del credito stesso, salvo le cessioni previste dall'art. 58 del Testo Unico Bancario.

Si precisa che nel caso di cessione di credito assistito da privilegio ipotecario fondiario, il cessionario, per godere del privilegio processuale, deve possedere gli stessi requisiti soggettivi del cedente (deve trattarsi di una banca un di un intermediario ex art. 109 tub..

Per quanto riguarda le spese riconosciute nel titolo del creditore cedente (ad esempio spese legali riconosciute in sentenza o in decreto ingiuntivo) in sede di distribuzione non possono essere riconosciute al cessionario in quanto le stesse non rappresentano un credito bensì un obbligo di rimborso (come tale riconoscibili solo a chi è stato parte nel processo ove il titolo si è formato).

Le spese, ante cessione, sostenute nel processo esecutivo, dal creditore cedente, rimangono in capo allo stesso che le chiederà in sede di distribuzione pertanto non possono essere riconosciute al cessionario. In assenza di istanza di attribuzione da parte del cedente (magari disinteressatosi della procedura dopo l'intervento del cessionario) il delegato provvederà comunque a riconoscere tali somme al cedente (secondo quanto risultante dagli atti) in sede di distribuzione.

### **8.4 Liquidazione delle spese giudiziali – Mancato invio di notula**

Ove il creditore abbia presentato la notula delle spese legali, si provvederà alla collocazione del relativo credito come richiesto, salvo verifica del giudice, alla udienza, della congruità di tali spese.

Nel caso in cui la parcella risulti manifestamente anomala, il custode delegato provvederà ad avvisare tempestivamente il giudice per le risoluzioni del caso.

Se la notula non sia stata inviata, il custode delegato solleciterà l'avvocato a mezzo fax, avvertendolo che in mancanza di invio entro 15 giorni gli onorari saranno liquidati d'ufficio nei minimi di legge; e, ove non riceva nulla, richiederà al giudice la liquidazione.

### **8.5 Mancata trasmissione del piano di ammortamento o del prospetto degli interessi moratori**

Se il creditore non trasmetta il piano di ammortamento o il prospetto degli interessi moratori e il custode delegato sia nell'impossibilità di determinare *aliunde* l'importo della quota capitale e di quella interessi, avviserà l'avvocato via fax che, in mancanza di tale indicazioni il credito sarà posto interamente (e quindi anche per la quota capitale) al chirografo e, in mancanza di ulteriore riscontro, provvederà in tal senso.

### **8.6 Mancata richiesta di somme di cui sia certa l'erogazione (es. spese di pubblicità)**

Se il creditore per mero errore non richieda il pagamento di somme di cui sia certa l'erogazione (es. perché il quotidiano ha inviato al custode la fattura pagata dal creditore), si collocherà egualmente il credito nel progetto di distribuzione, avvertendo altresì il creditore anche a mezzo fax, perché provveda alla formale richiesta al giudice alla udienza di discussione del progetto di distribuzione.

### **8.7 Mancata richiesta di collocazione privilegiata in relazione a somme per cui competerebbe**

Se il creditore non richieda privilegio per crediti per i quali esso invece competerebbe, il custode delegato avviserà l'avvocato via fax, esortandolo a formulare specifica richiesta al giudice in sede di udienza di discussione e provvederà a collocare il credito come se la richiesta fosse stata correttamente formulata.

### **8.8 Mancato deposito di titoli in originale**

Nel caso in cui i titoli di credito non risultino depositati in originale, il custode delegato si attiverà avvisando l'avvocato della necessità di depositare tali originali o copia autentica degli stessi.

### **8.9 Acquisizione della indicazione dei dati necessari al bonifico**

Nel caso in cui le somme da ripartire siano depositate su conto corrente bancario, il custode delegato dovrà acquisire dalle parti la dichiarazione (sottoscritta per le banche da soggetto dotato di poteri di firma e negli altri casi dalla parte personalmente con firma autenticata dall'avvocato) contenente tutti i dati necessari per il pagamento del credito tramite bonifico bancario (codice IBAN ed intestatario del conto corrente)